



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 64 DEL 02.03.2020

OGGETTO: RIPRISTINO ORARIO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL TIME DEL DIPENDENTE CAPUTO COSIMO.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO

- **PREMESSO** che:
 - o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 20/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione,;
 - o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
- **RICHIAMATO** il Decreto Sindacale protocollo n. 513/2020 del 13.01.2020, con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore Finanziario nonché del personale;
- **DATO ATTO** che il Responsabile di questo Settore viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

RICHIAMATE:

- la richiesta di ripristino orario di lavoro da part-time a full time del dipendente Caputo Cosimo, pervenuta il 04.09.2019, prot. 12870/2019;
- la delibera di giunta Comunale n. 150 del 23.11.2017 di assunzione del dipendente succitato a seguito mobilità tra enti, con avviso di selezione, a tempo indeterminato presso il Settore Tecnico Cat. D3 giuridica – economica D5, proveniente dal Comune di Grumello del Monte, per n. 35 ore settimanali;

ATTESO che il suddetto dipendente era stato assunto a tempo pieno ed indeterminato dal 01.09.2002, dal Comune di Cividate al Piano, con la qualifica giuridica D3, quale responsabile dell'area tecnica e polizia municipale;

VISTO l'art. 53, comma 13 del CCNL dei dipendenti Funzioni Locali secondo cui:

“I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2021/2022 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE – RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE

ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE”, con la quale è stato previsto l’aumento delle ore del rapporto di lavoro parziale, part-time, da n. 35 ore settimanali, a tempo pieno, full-time, a n. 36 ore settimanali, nella figura professionale di cui sopra;

ATTESO che la trasformazione del rapporto di lavoro di personale originariamente assunto a tempo pieno che solo successivamente ha chiesto la riduzione di orario, non è assimilabile a nuova assunzione;

CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 281/2014, ha rilevato che *“ l’opzione del dipendente per il part-time – peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie non può essere qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di lavoro (presupposto tuttora vigente, come s’è visto, per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce, piuttosto una rimodulazione delle modalità d’ esecuzione dell’originario contratto di lavoro, tutt’ora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la delibera di questa sezione n. 53/2012/PAR).”*

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, ripristinare l’originario rapporto di lavoro del dipendente Arch. Cosimo Caputo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Adro, da part-time a 35 ore settimanali a tempo pieno – full-time a 36 ore settimanali, con decorrenza dal 01.03.2020;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Muscari Tomajoli Dott. Nicola, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come allegato all’originale dell’atto;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni esplicitate in premessa, la richiesta presentata dal dipendente Caputo Cosimo di ripristino del rapporto di lavoro, da tempo parziale part-time 35 ore settimanali, a tempo pieno, full-time, con una prestazione lavorativa di n. 36 ore settimanali con decorrenza dal 01.03.2020, permanendo presso il Settore Tecnico Cat. D3 giuridica – economica D5;
2. DI PROCEDERE alla sottoscrizione, a norma delle vigenti disposizioni, del relativo contratto individuale di lavoro;
3. DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla

- vigente normativa sulla finanza pubblica per gli enti soggetti al patto di stabilità e trova copertura al capitolo 2690 "Compensi al personale ufficio urbanistica;
4. DI DEMANDARE al Segretario Comunale / Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti conseguenti;
 5. DI TRASMETTE il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU aziendali ai fini dell'informativa di cui al vigente CCNL;
 6. DI DARE ATTO CHE:

a) l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche \ che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto d delle norme in materia di contabilità degli Enti Locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 (Legge di Bilancio 2020);

b) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Nicola Muscari Tomajoli